

• 33. Regolamento (CEE) n. 453/90 della Commissione, del 22 febbraio 1990, che indice una gara per la fornitura di olio d'oliva alla Romania <sup>(33)</sup>:

- casella 104 dell'esemplare di controllo T 5: destinato alla raffinazione e all'esportazione in Romania — Regolamento (CEE) n. 453/90,
- casella 106 dell'esemplare di controllo T 5: prodotto a cui non si applicano né importi compensativi monetari o adesione, né restituzioni.

<sup>(33)</sup> GU n. L 47 del 23. 2. 1990, pag. 15. »

Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 569/88 dopo la presa in consegna da parte delle autorità romene, nella parte I

dell'allegato di detto regolamento, « Prodotti destinati ad essere esportati tal quali », è aggiunto il seguente punto 57 e la relativa nota in calce:

• 57. Regolamento (CEE) n. 453/90 della Commissione, del 22 febbraio 1990, che indice una gara per la fornitura di olio d'oliva alla Romania <sup>(37)</sup>:

<sup>(37)</sup> GU n. L 47 del 23. 2. 1990, pag. 15. »

#### *Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*